



II Presidente

Trento, 18 giugno 2021

Prot. n. A001/2021-1

Ordinanza

Collocazione urgente di campane metalliche anti orso nell'ambito della raccolta della frazione organica del rifiuto solido urbano nei Comuni di Cavedago, Fai della Paganella, Andalo e Molveno.

VISTA E CONDIVISA la relazione del Servizio Faunistico di data 17 giugno 2021 prot. n. 439505 ad oggetto "Necessità di conversione gestionale urgente dei rifiuti organici sull'Altopiano della Paganella";

CONSIDERATE in generale le azioni messe in campo nel corso degli anni dalla Provincia, dai Comuni dell'Altopiano della Paganella e dall'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale, in sigla ASIA, nella gestione della raccolta dei rifiuti e in particolare dell'umido, come si evince dalla citata relazione;

CONSIDERATO che i cassonetti del rifiuto umido già utilizzati nei suddetti comuni e dotati di chiusure anti orso, pur indubbiamente irrobustiti rispetto ai cassonetti ordinari, ultimamente hanno palesato punti deboli di fronte a insistiti tentativi di apertura da parte degli orsi, che in qualche caso riescono a forzarli giovandosi della flessibilità della plastica morbida con cui sono realizzati, e considerato che troppo spesso, pur in presenza di meccanismi di chiusura anti orso perfettamente funzionanti, l'utenza richiude male i coperchi, di fatto vanificando la modifica anti orso e rendendo facilmente accessibili i rifiuti agli animali;

PRESO ATTO che, pur in presenza di azioni informative da parte del Servizio Faunistico e di ASIA (adesivi sui bidoni, comunicazioni ad hoc su vari canali) e di azioni informative da parte delle amministrazioni comunali, parte dell'utenza continua a non chiudere i cassonetti con modifica anti orso dopo l'uso;

CONSIDERATO che a partire dal 2020, ASIA ha avviato, nell'ambito del territorio di propria competenza, la sostituzione di tutti i cassonetti per l'organico da 120 I, con modifica anti orso o meno, con grandi campane metalliche da oltre 3000 I di capienza, dotati di chiusura di fatto anti orso, e che tale sostituzione ha positivamente riguardato il comune di Vallelaghi, altri comuni circostanti e, da pochi giorni, il comune di Spormaggiore sull'Altopiano della Paganella;

CONSIDERATO che nell'ambito territoriale dell'Altopiano della Paganella e in particolare nei comuni di Cavedago, Fai della Paganella, Andalo e Molveno sono ancora in uso i cassonetti da 120 I, in quanto l'elevata vocazione turistica del territorio ha richiesto alle amministrazioni locali coinvolte valutazioni più approfondite circa le migliori modalità di raccolta e tipologie di cassonetti su cui fare affidamento;

CONSIDERATO però che, tra maggio e giugno 2021, si sono registrati nuovamente (dopo le incursioni operate dall'orso denominato M57 nel 2020, poi rimosso) diversi episodi altamente problematici di frequentazione dei centri abitati da parte di orsi attratti in loco dalla disponibilità di rifiuti, come attestato nella relazione citata del Servizio Faunistico, da attribuirsi in particolare, ma non in via esclusiva, all'esemplare di orso denominato M62;

COMPROVATO che anche altri orsi possono essere attirati dai rifiuti organici verso i centri abitati dell'Altopiano della Paganella (come già accaduto il 27 luglio 2020 in Via Belvedere a Molveno, orso geneticamente individuato: femmina F54);

CONSIDERATO che è altamente probabile si verifichino ulteriori prossime incursioni di plantigradi ai cassonetti dei rifiuti posti negli abitati in parola e che orsi di una certa stazza, confidenti con l'uomo e motivati ad accedere al contenuto dei bidoncini da 120 I, possono danneggiare e aprire gli stessi, approfittando della flessibilità del materiale plastico;

CONSIDERATO che nel periodo estivo i comuni di Cavedago, Andalo, Molveno e Fai della Paganella vanno incontro a una massiccia presenza turistica, pernottante o di giornata, e che ciò pone non poche difficoltà oggettive nel mantenere i rifiuti fuori dalla portata degli orsi;

CONSIDERATI i rischi per la pubblica incolumità derivanti dalla frequente presenza di esemplari di orsi confidenti nei pressi dei centri abitati, in quanto attirati dalla presenza di rifiuti organici facilmente accessibili:

VISTO lo Statuto dell'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale, in sigla ASIA, in virtù del quale la stessa gestisce il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e la pulizia delle aree pubbliche e la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti per i Comuni ad essa consorziati, tra i quali vi sono i Comuni di Cavedago, Fai della Paganella, Andalo e Molveno;

CONSIDERATO che l'Agenzia provinciale per la depurazione (in sigla ADEP) gestisce attualmente i fondi per l'abbattimento dei costi di funzionamento dei servizi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 102 quinques, comma 1 quinques, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., secondo criteri di destinazione individuati dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali;

RITENUTO necessario, alla luce del pericolo per la pubblica incolumità nascente dalla frequente presenza di orsi nei territori comunali di cui sopra e per i motivi sopra illustrati, derogare alla normativa vigente in materia di fissazione di criteri e modalità per l'erogazione di contributi di cui all'art. 102 quinques, comma 1 quinques, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg e, pertanto, di autorizzare l'Agenzia provinciale per la depurazione (ADEP) a concedere direttamente ad ASIA un contributo congruo per le incombenze sopra esplicitate, ossia per la sostituzione immediata (nel territorio dei Comuni di Cavedago, Fai della Paganella, Andalo e Molveno) di tutti i cassonetti per l'organico da 120 I, con modifica anti orso o meno, con grandi campane metalliche da oltre 3000 I di capienza, dotati di chiusura di fatto anti orso:

PRESO ATTO che, da una stima di massima fatta dalle strutture provinciali competenti (sentita anche ASIA), la spesa non dovrebbe essere superiore ad Euro 300.000,00.-;

VISTO l'art. 52 della dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in virtù del quale il Presidente della Provincia "... adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni";

VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

Tutto ciò premesso,

IL PRESIDENTE

ORDINA QUANTO SEGUE

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, si dispone che l'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale, in sigla ASIA, con sede in Lavis (TN) Via G. Di Vittorio n. 84, nell'ambito del proprio programma di sostituzione di tutti i cassonetti per l'organico da 120 I, con le grandi campane metalliche da oltre 3000 I di capienza, risultanti molto più efficienti in funzione di incursioni anti orso, dia priorità di intervento alla collocazione di tali campane nei Comuni di Cavedago, Fai della Paganella, Andalo e Molveno, sentite le rispettive amministrazioni comunali e il Servizio Faunistico della Provincia;
- 2) la collocazione delle campane di cui sopra da parte di ASIA dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le tempistiche dovute alle procedure da rispettare e con le ulteriori incombenze di competenza di ASIA, sentite le rispettive amministrazioni comunali interessate e il Servizio Faunistico della Provincia;
- 3) per la finalità di cui ai punti precedenti, si autorizza l'Agenzia provinciale per la depurazione (in sigla ADEP) a concedere ad ASIA un contributo per un importo massimo pari a Euro 300.000,00.-, anche in deroga alla normativa vigente in materia di predeterminazione e pubblicazione di criteri e modalità a cui la stessa è tenuta per l'erogazione di contributi;
- 4) l'Agenzia provinciale per la depurazione (in sigla ADEP) farà fronte alla relativa spesa con i fondi del proprio bilancio.

La presente ordinanza è efficace dal giorno della sua adozione ed è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti dei soggetti tenuti a rispettarla.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, ai Comuni di Cavedago, Fai della Paganella, Andalo e Molveno, all'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (in sigla ASIA) e all'Agenzia provinciale per la depurazione (in sigla ADEP).

- dott. Maurizio Fugatti -